COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di Novara
C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28

OGGETTO :
CONFERMA ALIQUOTE IMU

L'anno **duemilaventuno**, addì **uno**, del mese di **marzo** alle ore **15:30** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Alessandra Zarini	ASSESSORE	Presente
Vito Diluca	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente
Sonia Fanchini	ASSESSORE	Assente

Presenti 5 Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gabriella Dott.ssa Grosso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 27.12.2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n.147, è abolita**,** ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27.12.2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019;

CONSIDERATO CHE:

- la base imponibile dell'IMU di cui alla Legge 160/2019 è disciplinata dall'art.1 commi 745 e ss. della medesima Legge;
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RICHIAMATI:
- l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- l'art.13 comma 15 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.;
- il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando DM, consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - anche per l'annualità 2021 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera;

CONSIDERATO tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n.160 del 2019 non è ancora stato emanato;

VISTI:
- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 15/2020, con la quale, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono state approvate le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2021 le medesime aliquote e detrazioni stabilite nel 2020 per l’IMU;

RILEVATO CHE, in linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio, è opportuno approvare le aliquote IMU riferite all'anno 2021, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell’ente;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le "Aliquote e le detrazioni IMU, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1 commi 738 e ss. della Legge 160/2019, per l'anno 2021", coincidenti con quelle in vigore nel 2020 e riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera.

2. **DI DETERMINARE** la seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

a) per l'U.I. appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'U.I. è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. **DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021.

4. **DI PUBBLICARE** il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

5. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL Segretario Comunale
F.to Stilo Massimo	F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-03-2021 al 19-03-2021.

Castelletto S. Ticino, lì 04-03-2021

Reg. Pubbl. n. 227

IL Segretario Comunale
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 14-03-2021

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì 04-03-2021

IL Segretario Comunale
F.to Gabriella Dott.ssa Grosso

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì 04-03-2021

IL Segretario Comunale
Gabriella Dott.ssa Grosso

TABELLA ALIQUOTE per l'applicazione **dell'Imposta Anno 2021:**

TIPOLOGIA	**Anno 2021** aliquota per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle Categorie Catastali **A/1, A/8 e A/9** (Detrazione € 200,00)	**5,80**
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	**1,00**
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	**1,80**
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	**Esente**
AREE FABBRICABILI	**10,30**
Abitazioni (escluse categorie catastali A1 – A8 e A9) in **COMODATO** ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione della riduzione della base imponibile al 50%, occorre Contratto di Comodato Registrato e il possesso dei requisiti previsti all'art. 1, c. 747 lettera "c" della L. 27.12.2019, n 160 e smi.	**10,30**
Aliquota per fabbricati ad uso abitativo locati e loro pertinenze	**9,4**
Abitazioni in **COMODATO** ai parenti in linea retta (genitori /figli, nonni/nipoti, fratelli/sorelle, nipoti/zio, suocero/genero/nuora) anche in assenza di Contratto Registrato ad esclusione delle relative pertinenze, a condizione che siano da questi utilizzate come abitazioni Principali (necessario la presentazione di Dichiarazione Sostitutiva);	**6,40**
Fabbricati categoria **D** esclusi D5	**10,30**
Fabbricati categoria **D/5**	**10,60**
Per gli Immobili DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	**10,30**

ALLEGATO A
NUOVA DELIBERAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMU PER L'ANNUALITÀ 2021 E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 738 E SS. DELLA LEGGE 160/2019

1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, **è pari allo 0,50 per cento e il comune**, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
Dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24.07.1977, n. 616.

2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **pari allo 0,10 per cento.** I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari alto 0,86 per cento, di cui la quota pari alto 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è **pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.